

N. C.P. 7/2019



## TRIBUNALE DI LIVORNO

### sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando Presidente rel.

dott. Franco Pastorelli Giudice

dott. Luigi Nannipieri Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **7/2019** di **GIULIANO CONTINI S.R.L.**, con Commissario Giudiziale

ha emesso il seguente

### DECRETO

letto il ricorso proposto da GIULIANO CONTINI S.R.L.;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;
- la deliberazione degli amministratori è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 c.c.
- l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di crisi / insolvenza; infatti \_
- il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevede: \*
- la proposta prevede la parziale soddisfazione dei creditori muniti di cause di prelazione, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, così come stimati dal professionista \* nella relazione giurata;
- la suddivisione dei creditori in classi, così come previsto dal piano, non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- alla domanda di concordato sono stati allegati:



- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,
  - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
  - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore,
  - d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta da \* che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
  - il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;

#### **P.Q.M.**

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **GIULIANO CONTINI S.R.L.**;
- delega ad essa il giudice dott. Massimo Orlando;
- nomina commissario giudiziale il dott. Alessandro Turini
- ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del 11.09.2019 ore 11:00 e stabilisce il termine di 14 giorni da oggi per la comunicazione di questo decreto ai creditori;
- \*• stabilisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 167 2° comma della legge fallimentare non è dovuta per gli atti di valore inferiore ad euro 5.000,00;
- stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 40.000,00 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni da oggi copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dispone che il decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 l.fall.;
- \*• dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale.



Il commissario giudiziale è autorizzato sin d'ora a nominare uno stimatore il quale dovrà acquisire concreti elementi per stabilire l'effettivo e realistico valore di mercato, non limitandosi al valore teorico (quale ad esempio il costo di costruzione); in particolare, dovrà tener conto delle specificità del mercato della vendita forzata e pertanto dovrà verificare l'esistenza, negli ultimi anni, di vendite forzate (in procedure esecutive individuali o concorsuali) che hanno avuto ad oggetto beni analoghi a quelli in esame e dovrà acquisire non solo copia dei provvedimenti di aggiudicazione, ma anche copia delle relazioni di stima.

Lo stimatore inoltre dovrà indicare, per le vendite forzate dei beni con caratteristiche simili, lo scarto tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione e i tempi che si sono resi necessari per vendere i beni stessi.

Per individuare le procedure, lo stimatore è sin d'ora autorizzato a chiedere l'estrazione dei relativi dati alla società Aste Giudiziarie.

Per quanto riguarda la specifica attività del commissario, questi dovrà:

- a) acquisita copia della documentazione contabile, effettuare tutti i controlli necessari al fine di redigere la relazione ex art. 172 LF indicando in modo estremamente preciso l'esistenza di condotte che possono configurare fattispecie delittuose a norma degli artt. 223 e ss. LF o che possono aver arrecato danno risarcibile; a tal fine, dovrà verificare l'esistenza di atti civilisticamente illeciti e quantificare l'importo del danno eventualmente risarcibile e le concrete prospettive di ottenerne la rifusione, valutando in modo preciso e rigoroso tutti gli elementi a tal fine necessari;

il commissario inoltre dovrà verificare l'esistenza della delibera di autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità, a norma dell'art. c.c.;

- b) quando comunicherà la relazione ex art. 172 LF ai creditori, il commissario giudiziale dovrà, nel messaggio di posta elettronica certificata, riassumere in termini concisi, schematici e chiari le conclusioni a cui è pervenuto in merito:

- alla proposta concordataria;
- alla sua fattibilità;
- ai realistici tempi di realizzo dei beni;
- alla percentuale che sarà realisticamente attribuita ai creditori chirografari.



Il commissario, prima di inviare la relazione e il messaggio di PEC, sottoporrà quest'ultimo all'attenzione del Giudice delegato.

Si comunichi.

Livorno, 18/04/2019.

Il Presidente rel.  
dott. Massimo Orlando

